

ALLEGATO 6

Alla domanda di partecipazione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) "LIBRO MATRICOLA"

stipulata tra la

PROVINCIA DI SIENA
(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Impresa)

Effetto: ore 24:00 del **31.12.2007**

Scadenza: ore 24:00 del **31.12.2008**

Scadenza rate annuali: Al 31.12 di ogni anno.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

per Assicurazione:	il contratto di assicurazione
per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
per Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
per Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
per Impresa o Società:	l'Impresa assicuratrice:
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Impresa
per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
per Risarcimento:	la somma dovuta dalla Impresa al terzo danneggiato, in caso di sinistro
per Franchigia:	la parte del risarcimento che rimane a carico del Contraente e/o Assicurato, per ogni sinistro
per Legge:	la Legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, e successive modifiche
per Regolamento:	il regolamento di esecuzione della precitata legge

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo – dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

2) LIMITE DELL'ASSICURAZIONE – MASSIMALI E FRANCHIGIE

Massimale: l'Impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza di:

MASSIMALE UNICO €6.000.000,00

FRANCHIGIA PER AUTOCARRI: €300,00 per ciascun sinistro

3) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'uso;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n.285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato prevista dalla citata norma (salvo quanto previsto dagli artt.14,15,16).

4) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea.

L'assicurazione è operante per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

L'Impresa è tenuta a rilasciare GRATUITAMENTE il certificato internazionale di assicurazione

(carta verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

5a) PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., se il contraente non paga la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze annuali convenute il contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il pagamento viene eseguito presso la Sede Territoriale o Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i contrassegni ed i certificati di assicurazione.

5b) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza è quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando prescritto, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'Assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione di rischio nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'Assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

6a) DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza viene stipulata per la durata di ANNI UNO, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2007 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2008 senza possibilità di tacito rinnovo.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

6b) RECESSO DEL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al precedente comma da parte della Società, il Contraente potrà richiedere alla Società stessa di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi che, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

7) RISCHIO STATICO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

8) POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

8.1) L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente.

Al termine dell'annualità (o del minor periodo), in sede di regolazione del premio, l'Impresa invierà il riepilogo delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute durante il

periodo trascorso.

- 8.2) Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.
In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14[^].
Sono inoltre espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente, sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni.
In ogni caso la temporanea esclusione non può avere una durata inferiore a trenta giorni.
- 8.3) Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalla relativa comunicazione inviata dal Contraente.
La regolazione del premio deve essere effettuata entro 120 giorni dal termine dell'anno assicurativo.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.
In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più.
Per il versamento della regolazione il periodo di mora di cui all'art.1901 c.c. è elevato a trenta giorni.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

9) OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con frequenza annuale l'Impresa s'impegna a fornire al Contraente i dati analitici afferenti la gestione dei sinistri, ed al termine dell'annualità i dati consuntivi con rapporto sinistri/premi del periodo trascorso.

10) DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato è tenuto a denunciare tempestivamente i sinistri all'Impresa quando ne viene a conoscenza.

11) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri deve essere effettuata da parte del Contraente con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società o all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata, comunicando tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

12) GESTIONE DELLE VERTENZE GIUDIZIALI CIVILI E TUTELA PENALE

- a) L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L'Impresa s'impegna comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.
- b) L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.
Il Contraente ha comunque diritto di affidare, sia in sede civile che penale, la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

13) TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato ed, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

13a) MEZZI DA ASSICURARE: Come da allegato elenco.

13b) BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8.5.1993.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

13c) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA'

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati a trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente

successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano dall'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITA' CIVILE

14) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo delle eccezioni previste dall'art. 3 lettera a) e d) – Esclusioni e Rivalsa; resta ferma la possibilità di rivalsa nei confronti del conducente.

15) DANNI A TERZI TRASPORTATI IN CASO DI TRASPORTO NON CONFORME

A parziale deroga dell'art. 3 lettera c) – Esclusioni e Rivalsa – s'intendono compresi i danni a terzi anche se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o dalle indicazioni della carta di circolazione; resta ferma la possibilità di rivalsa nei confronti del conducente.

16) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

In tali casi l'Impresa ha rivalsa nei confronti del terzo trasportato.

17) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.

17. 1) - Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per R.C.;
- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge N. 990/69 nei confronti dell'Assicurato.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione la Società rinuncia a rivalersi nei confronti del proprietario/assicurato e del conducente autorizzato nel caso di danni alle persone causati ai terzi trasportati se il trasporto non avviene secondo quanto previsto dall'art. 54 lettera D del Codice della Strada, purché nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione.

18) CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità anche del committente per danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (piattaforme mobili per salita e discesa di portatori di handicap), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

19) SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898; il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

GARANZIE COMPLEMENTARI

20) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

21) DANNI ALL'INTERNO DEL VEICOLO PER TRASPORTO DI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori € 1.000,00 per i danni materiali all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

22) TRASPORTO AMBULANZA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di €600,00 per evento.

23) PERDITA CHIAVI

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di € 600,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

24) RICORSO TERZI INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 1.000.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta da assicurazione;
- il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

NORME GENERALI

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Siena.

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COASSICURAZIONE E DELEGA (Opzionale)

L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa la responsabilità solidale, ma la Delegataria risponde di eventuali inadempimenti delle coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l'incasso dei premi di polizza.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Il Contraente

L'Impresa

.....
080807